



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

Legnano il 03/02/2022

**Oggetto: sintesi novità decreto SOSTEGNI TER**

**Gentili clienti**

È stato pubblicato, sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. Decreto "Sostegni-ter"), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto si compone di 33 articoli, è entrato in vigore il 27.1.2022 e deve essere convertito in legge entro il 28.3.2022.

### 1 - NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Detrazioni "edilizie" - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo (art. 28)</b>	<p>Viene modificata la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell'<a href="#">art. 121</a> co. 1 del DL 34/2020.</p> <p>Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d'imposta<sup>2</sup>.</p> <p>Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, quindi, è possibile optare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;</li><li>• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.</li></ul> <p><b>Regime transitorio</b></p> <p>L'<a href="#">art. 28</a> co. 2 del DL 4/2022 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso "una ulteriore cessione" a terzi per quei "crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono</p>



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

	<p>stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'<a href="#">articolo 121</a> del decreto-legge n. 34 del 2020"<b>3</b>.</p> <p><b>Nullità dei contratti</b></p> <p>Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal co. 1 dell'<a href="#">art. 121</a> del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al co. 2 dell'<a href="#">art. 28</a> del DL 4/2022.</p>
<p><b>Detrazioni IRPEF per i familiari a carico - Coordinamento con il nuovo assegno unico e universale per i figli (<a href="#">art. 19 co. 6</a>)</b></p>	<p>A decorrere dall'1.3.2022, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli, disciplinato dal DLgs. 29.12.2021 n. <a href="#">230</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all'<a href="#">art. 12</a> co. 1 lett. c) del TUIR, sono applicabili solo più con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;</li><li>• in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell'<a href="#">art. 12</a> del TUIR sono applicabili in aggiunta all'assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili.</li></ul> <p>Al fine di coordinare meglio la nuova disciplina, mediante ulteriori modifiche all'<a href="#">art. 12</a> del TUIR, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i figli non possono rientrare tra gli "altri familiari a carico" per i quali spetta la detrazione IRPEF ai sensi all'<a href="#">art. 12</a> co. 1 lett. d) del TUIR, neppure quando non abbiano diritto alla detrazione di cui alla precedente lett. c);</li><li>• ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'<a href="#">art. 12</a> del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.</li></ul> <p><b>Oneri deducibili o detraibili sostenuti per i figli fiscalmente a carico e welfare aziendale</b></p> <p>Per effetto di quest'ultima disposizione viene quindi confermato che la sostituzione delle detrazioni d'imposta per figli a carico, di cui all'<a href="#">art. 12</a> del TUIR, con il nuovo assegno unico e universale, non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (<a href="#">art. 10</a> co. 2 e 15 co. 2 del TUIR);</li><li>• all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore,</li></ul>



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

	<p>anche nell'ambito del c.d. "welfare aziendale" (<a href="#">art. 51</a> del TUIR).</p> <p>Pertanto, ad esempio, i genitori potranno continuare a beneficiare della detrazione d'imposta per le spese sanitarie, scolastiche o universitarie sostenute nell'interesse dei figli che si trovino nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, anche se non beneficiano più della detrazione d'imposta ex <a href="#">art. 12</a> del TUIR, in quanto sostituita dall'assegno unico e universale.</p>
<p><b>Attività di discoteche e sale da ballo - Sospensione versamenti IVA e ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati in scadenza a gennaio 2022 (<a href="#">art. 1</a> co. 2-3)</b></p>	<p>In relazione ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e che hanno dovuto sospendere l'attività nel periodo dal 25.12.2021 al 31.1.2022, viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio 2022 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all'IVA;</li><li>• alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli <a href="#">artt. 23</a> e <a href="#">24</a> del DPR 600/73;</li><li>• alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.</li></ul> <p>I versamenti sospesi in esame, qualora non effettuati entro il 17.1.2022 (in quanto il 16 era domenica) dovranno avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'unica soluzione entro il 16.9.2022;</li><li>• senza applicazione di sanzioni e interessi.</li></ul>

## 2 - NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse - Rifinanziamento (<a href="#">art. 1</a> co. 1)</b></p>	<p>Viene rifinanziato, in misura pari a 20 milioni per l'anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'<a href="#">art. 2</a> del DL 25.5.2021 n. 73.</p> <p>La misura è destinata a sostenere le attività che al 27.1.2022 (data di entrata in vigore del DL <a href="#">4/2022</a>) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'<a href="#">art. 6</a> co. 2 del DL 24.12.2021 n. 21 (es. discoteche e sale da ballo).</p> <p>Si applicano, per quanto compatibili, le misure attuative relative all'<a href="#">art. 2</a> del DL 73/2021.</p>



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

**Contributo a fondo perduto  
per le attività di commercio al  
dettaglio (art. 2)**

Viene istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio<sup>6</sup>.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:

- svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99);
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono altresì rispettare i seguenti requisiti:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31.12.2019 (fatte salve le eccezioni previste dal Quadro temporaneo aiuti Stato);
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.

### Determinazione del contributo

In linea di massima, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come di seguito:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 50%, con ricavi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

### Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza al



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

	<p>Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti.</p> <p>Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico saranno definiti termini e modalità di presentazione dell'istanza.</p> <p>Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo come sopra determinato.</p> <p>In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.</p> <p><b>Limiti comunitari</b></p> <p>I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal Regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis".</p> <p>Nel caso di applicazione del Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
--	---

### 3 - NOVITÀ IN TEMA DI CREDITI D'IMPOSTA

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda - Estensione dei soggetti beneficiari (<a href="#">art. 3</a> co. 3)</p>	<p>Il credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell'<a href="#">art. 48-bis</a> del DL 34/2020), viene esteso, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti "solari"), anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 47.51 "Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati",</li><li>• 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";</li><li>• 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati".</li></ul> <p>Tali beneficiari si aggiungono, quindi, a quelli precedentemente individuati dal DM 27.7.2021.</p>



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

	<p>In assenza di specifica previsione, non mutano invece i settori beneficiari dell'incentivo con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti solari).</p>
<p><b>Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (art. 15)</b></p>	<p>Viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.</p> <p><b>Modalità di utilizzo</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'<a href="#">art. 17</a> del DLgs. 241/97.</p> <p>Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'<a href="#">art. 1</a> co. 53 della L. 244/2007 e di cui all'<a href="#">art. 34</a> della L. 388/2000.</p> <p><b>Irrilevanza fiscale</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;</li><li>• non rileva ai fini del rapporto di cui agli <a href="#">artt. 61</a> e <a href="#">109</a> co. 5 del TUIR.</li></ul> <p><b>Cumulabilità con altre agevolazioni</b></p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p><b>Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive - Proroga (art. 9 co. 1)</b></p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all'<a href="#">art. 81</a> del DL 104/2020 (50% delle spese sostenute sotto forma di credito d'imposta) si applica anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dall'1.1.2022 al 31.3.2022.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.</p>

#### 4 - NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO

Norma di riferimento	Sintesi
----------------------	---------



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

<p><b>Fondi per il sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 8 co. 1)</b></p>	<p>La norma prevede il rifinanziamento dei fondi di cui all'<a href="#">art. 89</a> co. 1 del DL 18/2020, istituiti nello stato di previsione del Ministero della Cultura al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.</p> <p>Nel dettaglio, detti fondi sono incrementati, per l'anno 2022, di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 milioni di euro per la parte corrente;</li><li>• 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.</li></ul>
<p><b>Esonero dalla contribuzione addizionale per i trattamenti di CIG (art. 7)</b></p>	<p>Si riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche indicate nell'Allegato 1 al provvedimento in esame (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell'attività ricreative, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi tra l'1.1.2022 e il 31.3.2022, dell'esonero dal versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del contributo addizionale ex <a href="#">art. 5</a> del DLgs. 148/2015;</li><li>• della contribuzione addizionale <a href="#">art. 29</a> co. 8 del DLgs. 148/2015.</li></ul> <p><b>Contributo addizionale per CIGO e CIGS</b></p> <p>L'esonero in parola trova innanzitutto applicazione sul contributo addizionale di cui all'<a href="#">art. 5</a> del DLgs. 148/2015, previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, e stabilito in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;</li><li>• 12% oltre il limite delle 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;</li><li>• 15% oltre il limite 104 settimane, in un quinquennio mobile.</li></ul> <p>Invece, per effetto dell'<a href="#">art. 1</a> co. 195 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dall'1.1.2025, la contribuzione addizionale troverà applicazione con aliquote ridotte del 6% e 9% a favore dei datori di lavoro che non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato.</p> <p><b>Contribuzione addizionale FIS</b></p> <p>In seconda battuta, l'esonero in questione trova applicazione anche con riferimento alla contribuzione addizionale ex <a href="#">art. 29</a> co. 8 del DLgs. 148/2015 connessa alle richieste di</p>



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

	<p>prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS) <b>14</b>, pari al 4% della retribuzione persa.</p>
<p>Modifiche al DLgs. <b>148/2015</b> in materia di trattamenti di integrazione salariale (<b>art. 23</b>)</p>	<p>Il provvedimento in esame apporta diverse modifiche alla disciplina generale dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. <b>148/2015</b>.</p> <p>Tra le varie, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la reintroduzione dell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all'<b>art. 5</b> del DLgs. <b>148/2015</b>, riconosciuto alle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale ex <b>art. 27</b> del DL 83/2012, che stipulano contratti di solidarietà;</li><li>• una maggiore definizione delle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per inoltrare all'INPS la comunicazione dei dati al fine di ottenere il pagamento diretto dell'integrazione salariale. In pratica, tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione;</li><li>• che l'eventuale svolgimento di lavoro a termine nel periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale, consegua una sospensione di questi ultimi per un periodo pari o inferiore a 6 mesi, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;</li><li>• che la consultazione sindacale individuata nell'ambito della procedura per la concessione della CIGO o della CIGS di cui agli <b>artt. 14</b> e <b>24</b> del DLgs. <b>148/2015</b>, possa avvenire anche in modalità telematica;</li><li>• una modifica dell'<b>art. 16</b> del DLgs. <b>148/2015</b>, stabilendo che il trattamento di CIGO venga concesso dall'INPS anziché dalla competente Sede territoriale del medesimo Istituto previdenziale;</li><li>• l'estensione ai Fondi di solidarietà disciplinati al Titolo II del DLgs. <b>148/2015</b>, delle disposizioni ex <b>art. 25-ter</b> del DLgs. <b>148/2015</b>, secondo cui i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali;</li><li>• l'indicazione di un parametro per determinare l'importo minimo della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all'<b>art. 30</b> del DLgs. <b>148/2015</b>.</li></ul>





## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

### 5 - ALTRE NOVITÀ

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Riduzione oneri settore elettrico per il primo trimestre 2022 (art. 14)</b>	Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall' <a href="#">art. 1</a> co. 504 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dall'1.1.2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Lo studio è a disposizione.

ASSOREVI SRL